

Bruxelles, 1° febbraio 2017
(OR. en)

5478/17

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0193(COD)**

**DROIPEN 6
JAI 54
GAF 5
FIN 31
CADREFIN 6
FISC 23
CODEC 76**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	5434/17
Oggetto:	Proposta di direttiva relativa alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - Accordo politico

1. Il 12 luglio 2012 la Commissione ha presentato una proposta¹ di direttiva relativa alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
2. Il progetto di direttiva è volto a definire le misure necessarie per garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
3. Il 6 giugno 2013² il Consiglio ha concordato un orientamento generale sul progetto di direttiva, dando così alla presidenza un mandato di negoziato per avviare triloghi con il Parlamento europeo.
4. Il 16 aprile 2014³ il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sul progetto di direttiva.

¹ Doc 12683/12.

² Doc 10729/13.

³ Doc 9024/14.

5. In seguito ai sette triloghi svoltisi tra il 2014 e il 2016, il 30 novembre 2016, la presidenza e i rappresentanti del Parlamento europeo, assistiti dalla Commissione, hanno raggiunto un accordo sul testo di compromesso globale che figura in allegato.
6. Nel corso di una riunione congiunta tenutasi il 12 gennaio 2017, la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo hanno votato e approvato il testo del progetto di direttiva risultante dai negoziati interistituzionali. I presidenti di tali commissioni, Inge Gräßle e Claude Moraes, hanno indirizzato una lettera al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti dichiarando che, in caso di trasmissione formale al Parlamento europeo di tale testo come posizione in prima lettura del Consiglio sulla proposta legislativa in questione, raccomanderebbero ai membri delle commissioni CONT e LIBE e quindi alla plenaria, di accettare la posizione in prima lettura del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.
7. Nella riunione del 25 gennaio 2017 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raccomandato al Consiglio di raggiungere un accordo politico sul testo della direttiva riportato nell'allegato della presente nota. Le delegazioni cipriota, tedesca, ungherese, irlandese, maltese e polacca hanno dichiarato di non essere favorevoli all'attuale testo di compromesso.
8. Si invita pertanto il Consiglio a raggiungere un accordo politico sul testo della direttiva quale figura nell'allegato della presente nota.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁵ del 26 luglio 1995 e i relativi protocolli del 27 settembre 1996⁶, del 29 novembre 1996⁷ e del 19 giugno 1997⁸ ("la convenzione") stabiliscono norme minime riguardo alla definizione di illeciti penali e di sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. La convenzione è stata elaborata dagli Stati membri che hanno rilevato che la frode ai danni delle entrate e delle spese dell'Unione in numerosi casi non restava circoscritta ad un singolo paese ed era spesso commessa da reti della criminalità organizzata; su tale base, nella suddetta convenzione si era già riconosciuto che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiedeva il perseguimento penale di ogni condotta fraudolenta lesiva di tali interessi. Parallelamente, è stato adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95⁹. Tale regolamento stabilisce norme generali relative a controlli omogenei e a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto dell'Unione riferendosi, al contempo, alle norme settoriali in tale settore, alle condotte fraudolente quali definite nella convenzione e all'applicazione del diritto penale e del procedimento penale degli Stati membri.
- (3) Al fine di garantire l'attuazione della politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione che è stata oggetto di misure di armonizzazione come il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri integrando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta dal diritto amministrativo e dal diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

⁵ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁶ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.

⁷ GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1.

⁸ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.

⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

- (4) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva e ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate e delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell'Unione europea (il "bilancio dell'Unione"), comprese operazioni finanziarie quali l'assunzione e l'erogazione di prestiti. La nozione di reati gravi contro il sistema comune di IVA istituito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio fa riferimento alle forme più gravi di frode IVA, in particolare la frode carosello, la frode dell'operatore inadempiente e la frode IVA commessa nell'ambito di un'organizzazione criminale, che creano serie minacce per il sistema comune di IVA e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione. I reati contro il sistema comune di IVA dovrebbero essere considerati gravi quando sono connessi al territorio di due o più Stati membri dell'Unione, derivano da sistemi fraudolenti per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune di IVA e comportano un danno complessivo causato dai reati superiore alla soglia di 10 milioni di EUR. La nozione di danno complessivo si riferisce al danno stimato, sia per gli interessi finanziari degli Stati membri interessati sia per l'Unione, che deriva dall'intero sistema fraudolento. Ciò esclude i tassi d'interesse o le sanzioni. La presente direttiva mira a contribuire agli sforzi per combattere tali fenomeni criminali.
- (4 bis) Quando esegue il bilancio nel quadro della gestione concorrente o indiretta, la Commissione può delegare compiti d'esecuzione del bilancio agli Stati membri, oppure affidarli ad agenzie od organismi istituiti in applicazione dei trattati o a talune altre entità e persone. In ciascuno di questi casi, gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero godere dello stesso livello di tutela assicurato nel quadro della gestione diretta da parte della Commissione.
- (4 ter) Ai fini della presente direttiva, costituiscono spese relative agli appalti le spese connesse agli appalti pubblici quali definiti all'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012¹⁰ che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 20.10.2012, pag. 1).

- (5) La normativa dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio dei proventi dei reati di cui alla presente direttiva. È opportuno un richiamo a detta normativa al fine di garantire che il regime sanzionatorio introdotto dalla presente direttiva si applichi a tutti i casi gravi di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.
- (6) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave per gli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Poiché ogni funzionario pubblico ha il dovere di esercitare il proprio giudizio o la propria discrezionalità in modo imparziale, l'offerta di tangenti per influenzare il giudizio o la discrezionalità di un funzionario pubblico e l'accettazione di tali tangenti dovrebbero rientrare nella definizione di corruzione indipendentemente dalle disposizioni legislative o regolamentari del paese o dell'organizzazione internazionale di appartenenza del funzionario interessato.
- (7) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici incaricati della gestione di fondi o beni, svolgano essi una funzione di responsabilità o di sorveglianza, che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto, laddove detti interessi vengano così danneggiati. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.
- (8) Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di appropriazione indebita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente i fondi dell'Unione dalla corruzione e dall'appropriazione indebita, la definizione di funzionario pubblico deve pertanto comprendere anche persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite, esercitandole in maniera analoga, di funzioni di pubblico servizio relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi.
- (9) Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive. I reati commessi da persone fisiche che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono oggetto della presente direttiva.

- (10) La presente direttiva non obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni consistenti in pene detentive per i reati che non hanno carattere di gravità nei casi in cui l'intenzione è presunta ai sensi del diritto nazionale.
- (11) Nella pratica, alcuni reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato e alla legislazione dell'Unione basata su questo articolo. Nel formulare le disposizioni è pertanto opportuno garantire la coerenza tra tale legislazione e la presente direttiva.
- (12) Nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono anche essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome quali definiti nella presente direttiva.
- (13) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non dovrebbero andare oltre quanto è proporzionato ai reati.
- (14) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
- (15) La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale. Le sanzioni di diversa natura non assimilabili a sanzioni penali e già irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito dalla presente direttiva. Per gli altri tipi di sanzione dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del ne bis in idem. La presente direttiva non configura come reati condotte che non sono anche oggetto di sanzioni disciplinari o di altre misure relative alla violazione di doveri d'ufficio nei casi in cui dette sanzioni disciplinari o altre misure possono essere applicate agli interessati.

- (16) Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero prevedere, in taluni casi, una pena detentiva massima di almeno quattro anni. Tra tali casi dovrebbero essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli, presumendo considerevoli i danni o vantaggi per un valore superiore a 100 000 EUR. Gli Stati membri i cui ordinamenti giuridici non prevedono, nella legislazione, una soglia esplicita per un danno o vantaggio considerevole quale base per la pena massima dovrebbero assicurare che i loro giudici prendano debitamente in considerazione l'entità del danno o del vantaggio in sede di determinazione delle sanzioni per le frodi e i reati connessi a frode. La direttiva non osta a che gli Stati membri prevedano altri elementi che indichino il carattere di gravità di un reato, ad esempio nei casi in cui il danno o il vantaggio sia potenziale ma di carattere molto consistente. Tuttavia, per i reati contro il sistema comune di IVA la soglia oltre la quale un reato dovrebbe essere presunto considerevole è pari a 10 milioni di EUR conformemente alla direttiva.

L'introduzione di livelli minimi delle pene detentive massime è necessaria a garantire che gli interessi finanziari dell'Unione ricevano una protezione equivalente in tutta l'Unione. Le sanzioni serviranno da forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta l'Unione.

- (17) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il caso in cui il reato sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI¹¹ del Consiglio sia considerato una circostanza aggravante in conformità delle norme applicabili previste dai rispettivi ordinamenti giuridici. Dovrebbero assicurare che i giudici possano tenere conto di tale circostanza aggravante all'atto di giudicare gli autori di reati, pur non avendo l'obbligo di applicarla. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere detta circostanza aggravante allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841 del Consiglio costituiscono un reato distinto e possono comportare livelli sanzionatori più severi.

¹¹ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

- (18) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori di reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne conseguono, è opportuno che tutti gli Stati membri stabiliscano la propria competenza giurisdizionale al fine di poter contrastare queste attività. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio.
- (18 bis) Data la possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il principio del ne bis in idem sia pienamente rispettato nell'applicazione della legislazione nazionale di recepimento della presente direttiva.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero dotarsi di norme sui termini di prescrizione al fine di poter contrastare le attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. Nel caso di reati punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, il termine di prescrizione dovrebbe essere pari ad almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso. Ciò non crea alcun pregiudizio agli Stati membri che non prevedono limiti di tempo per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

- (21) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, nonché altre norme del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013¹² del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione, anche mediante lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come pure l'assistenza tecnica ed operativa prestata dalla Commissione alle autorità nazionali competenti in funzione delle esigenze per agevolare il coordinamento delle indagini.

L'assistenza della Commissione non dovrebbe comportare la partecipazione della Commissione stessa alle indagini o alle azioni penali condotte dalle autorità nazionali in ordine a singoli casi di reato. La Corte dei conti e i revisori dei conti cui sia stata affidata una missione di audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dovrebbero comunicare all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organi nazionali di revisione contabile quali definiti all'articolo 59 del regolamento 966/2012¹³ facciano altrettanto, conformemente all'articolo 8 del regolamento 883/2013.

- (22) È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo alle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva. La relazione della Commissione può, se necessario, essere corredato di proposte che vagliano eventuali sviluppi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del bilancio dell'Unione.

¹² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (23) Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995¹⁴ e relativi protocolli del 27 settembre 1996¹⁵, del 29 novembre 1996¹⁶ e del 19 giugno 1997¹⁷ dovrebbero essere sostituiti dalla presente direttiva.
- (23 bis) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, punto 4), lettera d), della direttiva 2015/849, il riferimento alla frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee dovrebbe essere inteso come riferimento alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 3, ovvero, per quanto riguarda i reati contro il sistema comune di IVA, all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva.
- (24) La corretta attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri comporta il trattamento di dati personali ad opera delle autorità nazionali competenti e il loro scambio tra Stati membri, da un lato, e gli organismi competenti dell'Unione, dall'altro. È opportuno che il trattamento dei dati personali a livello nazionale tra autorità nazionali competenti degli Stati membri sia regolato dall'acquis. Lo scambio di dati personali tra Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto dei requisiti fissati dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio¹⁸. Nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione, devono osservarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e le norme applicabili in materia di segreto istruttorio.

¹⁴ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

¹⁵ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.

¹⁶ GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1.

¹⁷ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.

¹⁸ Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (25) L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem). La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
- (25 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero delle somme indebitamente pagate e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, fatte salve le pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente.
- (25 ter) Le misure e le sanzioni amministrative svolgono un importante ruolo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non esenta gli Stati membri dall'obbligo di applicare ed attuare le misure e le sanzioni amministrative dell'Unione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

- (25 quater) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive legislazioni nazionali, sanzioni penali per gli atti di frode e i reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione cui la direttiva stessa si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione a casi specifici di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di contrasto disponibile. Gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare ad applicare parallelamente misure e sanzioni amministrative nel settore oggetto della direttiva. Nell'applicare la legislazione nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per reati a norma della presente direttiva e di misure e sanzioni amministrative non comporti una violazione della Carta dei diritti fondamentali.
- (25 quinquies) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la strutturazione e l'organizzazione delle rispettive amministrazioni fiscali nel modo che ritengono opportuno per assicurare l'adeguatezza della determinazione, del calcolo e della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'effettiva applicazione della normativa IVA.
- (26) La presente direttiva si applicherà fatte salve le disposizioni relative alla revoca delle immunità stabilite dal trattato, dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dallo statuto della Corte di giustizia e dai testi che vi danno attuazione, o norme simili incorporate nel diritto nazionale. Nel recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale nonché nell'applicare la legislazione nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri.
- (27) La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni caso.

- (28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può piuttosto, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I: Oggetto e definizione

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni nell'ambito della lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di contribuire efficacemente ad una maggiore protezione contro la criminalità ai danni di tali interessi finanziari in conformità dell'acquis dell'Unione in questo settore.

Articolo 2

Definizione degli interessi finanziari dell'Unione e campo di applicazione della direttiva

1. Ai fini della presente direttiva, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:
 - a) del bilancio dell'Unione;
 - b) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.
2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente nei casi di reati gravi contro il sistema comune di IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune di IVA sono considerati gravi nei casi in cui le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera d), sono connessi al territorio di due o più Stati membri dell'Unione europea e comportano un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR.
3. La presente direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Titolo II: Reati nel campo della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 3

Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato. Ai fini della presente direttiva la *frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione* è costituita da quanto segue:

- a) in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto,
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, ovvero
 - iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;

- b) in materia di spese relative agli appalti, l'azione od omissione relativa
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto,
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, ovvero
 - iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione,

- c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa
- i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto,
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto,
 - iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;
- d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione
- i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione,
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto,
 - iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

Articolo 4

Reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e riguardante beni procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva costituisca reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.
 - a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per corruzione passiva l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
 - b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per corruzione attiva l'azione di chiunque prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

²⁰ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.

Ai fini della presente direttiva, s'intende per appropriazione indebita l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo diverso da quello per essi previsto e che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Ai fini della presente direttiva, s'intende per "funzionario pubblico":

a) qualsiasi "funzionario dell'Unione" o "funzionario nazionale", compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;

i) "funzionario dell'Unione":

qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

qualsiasi persona distaccata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso l'Unione che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni sui privilegi e le immunità di cui ai protocolli 3 e 7 allegati al TUE e al TFUE, sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea o il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

ii) per "funzionario nazionale" s'intende: il "funzionario" o il "funzionario pubblico" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione riveste detta qualifica.

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.

Il termine "funzionario nazionale" comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata ad un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

- b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

Titolo III: Disposizioni generali relative ai reati nel campo della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituiscano reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:
 - a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.
4. Ai fini della presente direttiva, si intende per "persona giuridica" qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 7

Sanzioni per le persone fisiche

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli. I danni o vantaggi dei reati di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli se di valore superiore a 100 000 EUR. I danni o i vantaggi dei reati di cui all'articolo 3, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.

Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione sulla base di altre circostanze gravi definite dal diritto nazionale.

4. Per i casi di reati di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 4, da cui derivino danni inferiori a 10 000 EUR e vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.
5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia considerato circostanza aggravante il fatto che un reato di cui agli articoli 3, 4 e 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo 9

Tipi di sanzioni minime per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- (a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- (b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
- (c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

- d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 10

Congelamento e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei proventi e degli strumenti dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea vi provvedono in conformità di tale direttiva.

Articolo 11

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:
 - a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
 - b) l'autore del reato è un proprio cittadino.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le regole di giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o circostanze, e ne informa la Commissione.

²¹ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 anche quando siano commessi al di fuori del proprio territorio e nella ipotesi in cui:
 - a) l'autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio;
 - b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure
 - c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nella sua veste ufficiale.
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 12

Prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, di modo che essi possano essere contrastati efficacemente.
2. Gli Stati membri, in caso di reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, adottano le misure necessarie affinché le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria ad essi relativi possano intervenire durante un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso attraverso determinati atti.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia applicabile:
- a) una pena superiore ad un anno di reclusione o, in alternativa,
 - b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione,
- irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.

Articolo 13

Recupero

La presente direttiva non pregiudica il recupero:

- i) a livello di UE, delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e agli articoli 4 e 5;
- ii) a livello nazionale, dell'IVA non pagata nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 4 e 5.

Articolo 14

Interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione

L'applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell'Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento n. 2988/95, o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente ad un obbligo specifico derivante dal diritto dell'Unione, non pregiudica le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi indebitamente l'applicazione adeguata ed effettiva di misure, sanzioni e ammende amministrative non assimilabili ad un procedimento penale contemplate dal diritto dell'Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.

Titolo IV: Disposizioni finali

Articolo 15

Cooperazione tra Stati membri e Commissione europea

(Ufficio europeo per la lotta antifrode)

1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.
 2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle loro competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l'uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro le riceva.
- 2 bis. La Corte dei conti e i revisori dei conti cui sia stata affidata una missione di audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti in applicazione dei trattati, o ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 di cui vengano a conoscenza nel corso della loro missione. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.

Articolo 16

Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997 (la "convenzione"), è sostituita con effetto dal [data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma]. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [due anni dalla data di adozione], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Relazioni e valutazione

1. Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
 - a) il numero di procedimenti penali avviati, il numero di procedimenti archiviati, il numero di procedimenti che si sono conclusi con un proscioglimento, il numero di procedimenti che si sono conclusi con una condanna e il numero di procedimenti in corso;
 - b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati.
3. Entro [60 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della legislazione nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione tiene conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Entro 36 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva e sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, la Commissione valuta se, rispetto all'obiettivo generale di rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione:

- la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è appropriata;
- le disposizioni in materia di prescrizione di cui all'articolo 12 sono sufficientemente efficaci;
- la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti;

e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le relazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente